

CC
CASTEL S. PIETRO T.
ATTIVITA' ECONOMICHE
16 GEN. 2006
ARRIVO N°



Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO
UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' ECONOMICHE
SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE
TEL.051 6954112 - FAX 051 6954152
DIRIGENTE: DOTT. ARCHIVANO SERRANTONI



Associazione intercomunale dei comuni
di Castel San Pietro, Melicchio, Dozza,
Castel Guelfo, Mordano

Prot. 0028016

Cat. 8 Cl. 2 Fasc. 1

Comune di Castel S. Pietro Terme
Albo Pretorio nr. 628
DAL 02 DIC. 2005
AL 02/01/2006

ORDINANZA N. 209 / 2005

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE
GIORNATE DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETICA.**

IL SINDACO

Archivano

Vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142";

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Viste le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e 3 marzo 1993, n. 12 "Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge 17.08.2005 n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" con particolare riferimento all'art.7;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

Richiamata l'ordinanza sindacale P.G. n. 9466 del 12.05.1996, che disciplina gli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica;

Ritrovato, a seguito di numerose richieste poste in essere dagli esercenti del settore, la necessità di rivedere l'attuale disciplina degli orari e delle giornate di chiusura delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista al fine di aggiornarla alle mutate esigenze di servizio alla clientela e ad una maggiore



funzionalità ed elasticità di organizzazione aziendale delle imprese; Il tutto in un'ottica di semplificazione amministrativa;

Dato atto che Il Comune di Castel San Pietro Terme vanta di una collaudata tradizione turistico-termale e, come tale, è stato riconosciuto con Deliberazione della Giunta Regionale n.154 del 13.02.2001;

Ritenuto che la vocazione turistico termale debba senz'altro prevedere forme di apertura delle attività presenti sul territorio tali da soddisfare anche le esigenze di utenza extraterritoriale;

Visti i pareri espressi in merito dalle Organizzazioni di categoria CNA con nota prot. n.105/05 del 14.09.2005 e CONFARTIGIANATO con nota in data 16.09.2005 ;

DISPONE

di stabilire la seguente di disciplina degli orari di apertura-chiusura e delle giornate di chiusura al pubblico delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetica presenti sul territorio comunale di Castel San Pietro Terme:

PUNTO 1): ORARI

- A) APERTURA ANTIMERIDIANA NON ANTECEDENTE ALLE ORE 8,00.
- B) CHIUSURA SERALE NON SUCCESSIVA ALLE ORE 22,00.
- C) FACOLTA' DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30, CON ESCLUSIONE TASSATIVA DELLE GIORNATE FESTIVE IN CUI E' FATTO ESPRESSO OBBLIGO DELLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA', SPECIFICATE NEL SUCCESSIVO PUNTO 2) LETTERA B).
- D) MONTE ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA DELLE ATTIVITA' NON SUPERIORE ALLE 12 (DODICI) ORE.
- E) MONTE ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE DELL'ATTIVITA' NON SUPERIORE A 60 (SESSANTA) ORE.

PUNTO 2): GIORNATE DI APERTURA/CHIUSURA

- A) OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA , FATTI SALVI LA FACOLTA' DI APERTURA DI CUI AL PUNTO 1) LETTERA C) E LE GIORNATE

FESTIVE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETTERA B) DEL PRESENTE PUNTO 2).

B) OBBLIGO TASSATIVO DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA' IN OCCASIONE DELLE SEGUENTI FESTIVITA':

1 gennaio	Capodanno	chiusura totale
6 gennaio	Epifania	“ “
domenica	Pasqua	“ “
25 aprile	Anniversario Liberazione	“ “
1 maggio	Festa dei Lavoratori	“ “
2 giugno	Festa della Repubblica	“ “
15 agosto	Ferragosto	“ “
1 novembre	Tutti i Santi	“ “
25 dicembre	Santo Natale	“ “
26 dicembre	Santo Stefano	“ “

NELLE DUE GIORNATE CHE PRECEDONO DETTE FESTIVITÀ È POSSIBILE EFFETTUARE L'ORARIO MASSIMO PREVISTO DALLA FASCIA ORARIA GIORNALIERA DI CUI AL PUNTO 1) LETTERA D), ANCHE CON DEROGA AL LIMITE MASSIMO SETTIMANALE INDICATO AL MEDESIMO PUNTO LETTERA E).

C) OBBLIGO DI CHIUSURA DI UNA INTERA GIORNATA INFRASETTIMANALE O DI DUE MEZZE GIORNATE A SCELTA DELL'ESERCENTE; A TAL FINE SI INTENDE PER MEZZA GIORNATA QUELLA CHE HA TERMINE O INIZIO ALLE ORE 14,00.

PUNTO 3): DEROGHE

A) FACOLTA' DI NON OSSERVARE LA CHIUSURA INFRASETTIMANALE NEI SEGUENTI PERIODI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL PRESENTE PUNTO 2) LETTERA B) QUALORA LE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE COINCIDANO CON LE FESTIVITA' PER LE QUALI E' PREVISTO L'OBBLIGO DI CHIUSURA TOTALE DELL'ATTIVITA':

- DAL 1 DICEMBRE E SINO AL 6 GENNAIO
- NELLA SETTIMANA PRECEDENTE LA PASQUA
- IN TUTTE LE SETTIMANE IN CUI VI SIANO ALTRI GIORNI FESTIVI OLTRE LA DOMENICA
- QUALORA LA CHIUSURA INFRASETTIMANALE COINCIDA CON LE RICORRENZE DI SAN VALENTINO, FESTA DELLA DONNA, FESTA DEL PAPA', FESTA DELLA MAMMA
- QUALORA LA CHIUSURA INFRASETTIMANALE COINCIDA CON LA "FESTA DEL PATRONO" -7 OTTOBRE-; SE LA FESTA DEL PATRONO RICADE NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA VALGONO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO 1) LETTERA C)

LA FACOLTA' DI DEROGA DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA COSTITUISCE ANCHE DEROGA AI LIMITI DI APERTURA SETTIMANALE PREVISTI DAL PRESENTE PUNTO 1) LETTERA E); RESTANO SALVI GLI ALTRI LIMITI DI ORARIO FISSATI NELL'PREDETTO PUNTO 1) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

B) E' CONSENTITO UN MARGINE DI TOLLERANZA DI 30 MINUTI SULL'ORARIO STABILITO PER LA CHIUSURA, A SARACINESCA ABBASSATA, ED UNICAMENTE ALLO SCOPO DI ULTIMARE EVENTUALI PRESTAZIONI ANCORA IN CORSO.

C) NEI MESI ESTIVI (DA GIUGNO A SETTEMBRE) LE ATTIVITA' CHE NON ABBIANO SCELTO QUALE GIORNATA DI RIPOSO IL SABATO POSSONO OSSERVARE IN TALE GIORNATA LA CHIUSURA POMERIDIANA FACOLTATIVA, DANDONE ANTICIPATA COMUNICAZIONE SCRITTA ALLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

C) E' FACOLTA PER L'ESERCENTE EFFETTUARE LA CHIUSURA POMERIDIANA DELLA PROPRIA ATTIVITA' L'ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE E NELLA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 2 NOVEMBRE- (QUALORA QUESTA ULTIMA GIORNATA NON COINCIDA CON LA DOMENICA DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER LA FESTIVITA' DOMENICALE).

PUNTO 4): DISCIPLINA

A) L'ESERCENTE HA LA FACOLTA' DI FISSARE DISCREZIONALMENTE L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA E LE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE DELLA PROPRIA ATTIVITA' NEI RISPETTO DEI LIMITI SOPRAINDICATI, ANCHE CON ARTICOLAZIONE DIFFERENZIATA A SECONDA DELLE ESIGENZE ANZIENDALI (ORARI SPEZZATI O RIDOTTI).

B) E' FATTO OBBLIGO ALL'ESERCENTE DI ESPORRE, MEDIANTE CARTELLI O ALTRI MEZZI IDONEI DI INFORMAZIONE, L'ORARIO PRESCELTO NELLA VETRINA O ALL'INGRESSO DELL'ESERCIZIO, AFFINCHÉ SIA VISIBILE DALL'ESTERNO.

D) LE ATTIVITÀ DI ESTETICA EVENTUALMENTE SVOLTE PRESSO ESERCIZI DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E BARBIERE OSSERVERANNO GLI STESSI ORARI E GIORNATE DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE PRESSO CUI OPERANO.

E) ANALOGAMENTE, LE ATTIVITÀ DI ESTETICA, LE ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA SVOLTE ALL'INTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI, DI CENTRI COMMERCIALI, DI STABILIMENTI TERMALI O DI ALTRE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO O DI VENDITA, OSSERVERANNO GLI ORARI E LE GIORNATE DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE PRESSO CUI OPERANO.

F) TUTTE LE SUDETTE ATTIVITÀ, QUALORA SVOLTE ALL'INTERNO DI PALESTRE, CENTRI FITNESS E SIMILARI POTRANNO OSSERVARE L'ORARIO DI LAVORO DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE, A CONDIZIONE CHE NON VENGA SUPERATO IL LIMITE MASSIMO DI 12 ORE GIORNALIERE PREVISTO AL PUNTO 1) LETTERA D) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

F) L'ORARIO E LE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE ADOTTATI E OGNI SUA VARIAZIONE, DEVONO ESSERE COMUNICATI PER ISCRITTO CON UN ANTICIPO DI ALMENO 7 (SETTE) GIORNI AL COMUNE - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

G) I LAVORATORI DIPENDENTI OSSERVERANNO GLI ORARI E I PATTI STABILITI DAL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ORDINANZA NON ALTERANO NE' MODIFICANO L'ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DI CATEGORIA, QUALE E' PREVISTO DAI RELATIVI CONTRATTI COLLETTIVI. LE PRESTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI OLTRE L'ORARIO CONTRATTUALE DEVONO ESSERE RETRIBUITE A NORMA DEI CONTRATTI STESSI.

PUNTO 5): DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- A) GLI ORARI E LE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE IN USO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA RESTANO VALIDI, SEMPRECHE' GLI STESSI SIANO COMPATIBILI CON LE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
- B) OVE SI DEBBA PROCEDERE ALL'ADEGUAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DELLE GIORNATE DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE PER RENDERLI CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA, E' ASSEGNATO UN TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DELL'ORDINANZA MEDESIMA, ENTRO IL QUALE I SOGGETTI INTERESSATI DOVRANNO PROVVEDERE ALL'ADEGUAMENTO STESSO, DANDONE COMUNICAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI MODI E NEI TEMPI PREVISTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO.
- C) LA PRESENTE ORDINANZA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE.
- D) DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' ABROGATA L'ORDINANZA P.G. n. 9466 del 12.05.1996 CITATA IN PREMessa.

PUNTO 6): SANZIONI

A) LA VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, QUALORA NON PREVISTE IN SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTO, SONO PUNITE, AI SENSI DEL D.LGS 267/00, CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 25,00 A € 500,00, CON LE MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE N.689/1981.

I funzionari, gli ufficiali, gli agenti di P.S., nonché la Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, il 1 DIC. 2005



**p. Il Sindaco
L'Assessore Delegato
Alle Attività Economiche e Produttive
Adriano Raspanti**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

RL/